

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare gli articoli 39 e 41, che attribuiscono alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino rispettivamente il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale e il potere di “*chiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti*”;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l’articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTI i Regolamenti n. 2007-07, 2011-03, 2014-04 emanati dalla Banca Centrale, che, alla Parte VIII, Titolo II, rinviano ad appositi provvedimenti per quanto attiene a contenuto, schema, criteri di compilazione, forma, modalità di trasmissione e scadenze di presentazione di tutti i documenti da trasmettere a Banca Centrale;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare n. 2017-04 denominata “*Obblighi informativi in materia di situazione contabile (SC)*”;

**EMANA**

l’acclusa Circolare n. 2017-04 che entra in vigore in data 18 dicembre 2017.

San Marino, 14 dicembre 2017

Firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**  
Avv. Roberto Moretti

**Obblighi informativi**  
**in materia di situazione contabile (SC)**  
**anno 2017 / numero 04**

## INDICE

<b>1 DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>2 FINALITA'</b> .....	<b>5</b>
<b>3 SOGGETTI DESTINATARI</b> .....	<b>6</b>
<b>4 PERIODICITA', STRUTTURA E TERMINI DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>5 INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>9</b>
5.1 Modalità di compilazione della segnalazione .....	9
5.2 Classificazione e valutazione dei crediti .....	9
5.3 Altre indicazioni di carattere generale .....	9
<b>6 PROSPETTO 1 - DATI GENERALI, NOTE E INDICATORI SINTETICI</b> .....	<b>10</b>
<b>7 PROSPETTO 2 - INDICE</b> .....	<b>11</b>
<b>8 PROSPETTO 3 – INDICATORI AUTOMATICI DI ATTENZIONE</b> .....	<b>12</b>
<b>9 PROSPETTO 4 – STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b> .....	<b>13</b>
<b>10 PROSPETTO 5 – STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b> .....	<b>14</b>
<b>11 PROSPETTO 6 - GARANZIE E IMPEGNI</b> .....	<b>15</b>
<b>12 PROSPETTO 7 - CONTO ECONOMICO</b> .....	<b>16</b>
<b>13 PROSPETTO 8 - CONTI D'ORDINE</b> .....	<b>17</b>
<b>14 PROSPETTO 9 - COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ</b> .....	<b>18</b>
<b>15 PROSPETTO 10 - CERTIFICATI DI DEPOSITO DETENUTI DAL SOGGETTO SEGNALANTE</b> .....	<b>19</b>
<b>16 PROSPETTO 11 - DEPOSITO VINCOLATO ROB (ENTI CREDITIZI)</b> .....	<b>20</b>
<b>17 PROSPETTO 12 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITÀ MENSILE (ENTI CREDITIZI) E TRIMESTRALE (ALTRI SOGGETTI SEGNALANTI)</b> .....	<b>22</b>
<b>18 PROSPETTO 13 - PORTAFOGLIO TITOLI DELLA CLIENTELA</b> .....	<b>23</b>
<b>19 PROSPETTO 14 - TASSI MEDI DI PERIODO</b> .....	<b>24</b>
<b>20 PROSPETTO 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE</b> .....	<b>25</b>
<b>21 PROSPETTO 16 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE – IFM</b> .....	<b>26</b>
<b>22 PROSPETTO 17 - ATTIVITÀ FIDUCIARIA, BENI IN TRUST E ALTRE EVIDENZE</b> .....	<b>27</b>
<b>23 PROSPETTO 18 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI INERENTI LE SOCIETÀ DI GESTIONE</b> .....	<b>28</b>
<b>24 PROSPETTO 19 - CARTE DI CREDITO/CARTE DI DEBITO/MONETA ELETTRONICA</b> .....	<b>29</b>
<b>25 PROSPETTO 20 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO</b> .....	<b>30</b>
<b>26 NORME FINALI</b> .....	<b>31</b>
26.1 Entrata in vigore .....	31
26.2 Abrogazioni .....	31

## 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Circolare, le espressioni utilizzate devono essere intese con il seguente significato:

- a) “Banca Centrale”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definita anche “BCSM” o “Autorità di Vigilanza”;
- b) “BCE”: la Banca Centrale Europea;
- c) “circolare”: la presente circolare;
- d) “circolare bilancio”: Circolare BCSM n. 2017-03 e successive modifiche e integrazioni;
- e) “crediti dubbi”: cfr. art. I.I.2, comma 1, punto 22 dei Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03;
- f) “data di riferimento”: ultimo giorno del mese o del trimestre a cui si riferisce la segnalazione;
- g) “deduzioni”: importi autorizzati da BCSM in base all’art. 142 comma 6 della Legge 17 novembre 2005 n.165, non computabili nel calcolo della raccolta diretta ai fini ROB;
- h) “deposito vincolato”: deposito da costituire in appositi conti presso BCSM secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 142 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e dalla presente Circolare;
- i) “detrazioni”: importi autorizzati da BCSM in base all’art. 142, comma 6 della Legge 17 novembre 2005 n.165, a decurtazione dell’obbligo di costituzione della ROB, le detrazioni possono essere totali o parziali;
- j) “enti creditizi”: cfr. art. I.I.2, comma 1, punto 10 del Regolamento BCSM n. 2016-02;
- k) “impresa di investimento”: le società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare l’attività di cui alla lettera D) dell’allegato 1 della legge medesima;
- l) “istituti di moneta elettronica o IMEL”: le imprese, diverse dagli enti creditizi, autorizzate a prestare i servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J, dell’Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- m) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dagli enti creditizi e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare l’attività di cui alla lettera I) dell’allegato 1 della legge medesima;
- n) “LISF”: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- o) “manuale operativo”: cfr. art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2015-01, definito anche “manuale”;
- p) “modello segnaletico”: cfr. art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2015-01, definito anche “modello”;
- q) “moneta elettronica”: cfr. art. I.I.2, comma 1, punto 41 del Regolamento BCSM n. 2014-04;
- r) “OIC”: organismi di investimento collettivo così come definiti nel Regolamento BCSM n. 2006-03;
- s) “periodo di mantenimento”: periodo durante il quale l’ente creditizio deve mantenere il deposito vincolato ai fini ROB presso BCSM, di importo almeno pari al valore della Riserva Obbligatoria di competenza, calcolata sulle consistenze in essere alla data di riferimento;
- t) “prospetto”: parte del modello segnaletico, così come definito dall’art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- u) “referente/i operativo/i per la segnalazione”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- v) “regolamento”: Regolamento BCSM n. 2016-02 e successive modifiche e integrazioni;
- w) “regviginfo”: Regolamento BCSM n. 2015-01 e successive modifiche e integrazioni;
- x) “responsabile delle segnalazioni di vigilanza”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- y) “ROB”: Riserva Obbligatoria, così disciplinata dall’art. 142 della LISF;

- z) “segnalazione”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01 (definizione “segnalazioni di vigilanza”); la segnalazione è funzionale all’assolvimento degli obblighi informativi di cui alla presente Circolare, che ne individua anche il modello segnaletico, le modalità di compilazione ed i termini di inoltro a BCSM, direttamente o tramite l’apposito manuale operativo; nella Circolare la segnalazione viene definita anche come “Situazione contabile” o “SC”;
- aa) “settorizzazione”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- bb) “società di gestione o SG”: le società di gestione autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare le attività di cui alle lettere E) e/o F) dell’allegato 1 della legge medesima;
- cc) “società fiduciarie”: le società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare l’attività di cui alla lettera C) dell’allegato 1 della legge medesima;
- dd) “società finanziarie”: le società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare l’attività di cui alla lettera B) dell’allegato 1 della legge medesima; ai fini della settorizzazione le società finanziarie sono definite all’art. II.III.4 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- ee) “soggetti destinatari”: soggetti autorizzati all’esercizio di una o più delle attività riservate indicate nell’allegato 1 della LISF ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H); nella presente Circolare sono definiti anche “soggetti segnalanti”;
- ff) “tabella/e”: parte dei prospetti componenti il modello segnaletico, così come definito dall’art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- gg) “vigilanza prudenziale” (ai sensi della presente circolare): norme contenute nella Parte VII dei Regolamenti BCSM n. 2007-07, 2011-03, 2014-04, nella Parte II, Titolo VI del Regolamento BCSM n. 2006-03 e nelle Circolari BCSM n. 2012-03 e n. 2013-01;
- hh) “voce/i”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini della presente Circolare valgono le definizioni contenute nella LISF e nei Regolamenti BCSM n. 2016-02, 2007-07, 2011-03, 2006-03, 2014-04 e 2015-01.

3. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo dei termini sopra descritti è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

## 2 FINALITA'

1. Gli obblighi informativi, in materia contabile, su base mensile e trimestrale per gli ENTI CREDITIZI e solo su base trimestrale per gli altri SOGGETTI SEGNALANTI, in ottemperanza alle disposizioni del REGVIGINFO, sono finalizzati a fornire a BANCA CENTRALE dati e informazioni:

- funzionali all'espletamento delle finalità istituzionali di Vigilanza, con particolare riferimento al controllo dei principi di sana e prudente gestione previsti dall'art. 37, comma 1, lettera a) della LISF;
- necessari per l'elaborazione dei dati aggregati relativi al sistema bancario e finanziario sammarinese, anche ai fini della predisposizione e invio delle statistiche di sistema richieste dagli Organismi Internazionali, a cui la Repubblica di San Marino aderisce o in base ad accordi sottoscritti.

2. Gli obblighi informativi dei SOGGETTI SEGNALANTI in materia contabile sono basati sui principi e criteri definiti dal REGOLAMENTO e dalla CIRCOLARE BILANCIO. Nella presente CIRCOLARE, sono fornite disposizioni applicative del REGOLAMENTO o interpretazioni / integrazioni delle predette norme, qualora necessario, per l'assolvimento degli obblighi informativi tramite la compilazione e l'invio a BCSM della SEGNALAZIONE.

3. Le regole di compilazione illustrate nella CIRCOLARE sono finalizzate a definire il flusso di dati diretto a BCSM in maniera conforme alle necessità di analisi di quest'ultima. Nessun riflesso, sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio di esercizio dei SOGGETTI SEGNALANTI, può essere fatto discendere dalle disposizioni presenti nella CIRCOLARE, salvo che questo non sia espressamente previsto.

4. Tenuto conto dei differenti tempi di predisposizione e inoltre a BCSM e considerate anche le diverse finalità informative, eventuali modifiche di dati contabili presenti nella segnalazione di VIGILANZA PRUDENZIALE o nella segnalazione dei dati di bilancio non comportano necessariamente la rettifica segnaletica delle eventuali analoghe VOCI presenti nella SEGNALAZIONE, salvo che questo non sia espressamente richiesto dall'AUTORITÀ DI VIGILANZA.

5. La CIRCOLARE ha una struttura in capitoli e prevede l'articolazione dei PROSPETTI che compongono il MODELLO SEGNALETICO; i capitoli possono essere composti da paragrafi che aggregano disposizioni omogenee per argomento.

6. La presente CIRCOLARE, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dell'attuativo Regolamento BCSM n. 2006-02, è stata oggetto di pubblica consultazione.

### **3 SOGGETTI DESTINATARI**

1. Sono tenuti al rispetto delle disposizioni della CIRCOLARE tutti i soggetti autorizzati che esercitano una o più delle attività riservate indicate nell'allegato 1 della LISF ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H).
2. Le esenzioni dagli obblighi di compilazione della SEGNALAZIONE sono disciplinate dall'art. II.III.3 del REGVIGINFO.

#### **4 PERIODICITA', STRUTTURA E TERMINI DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

1. La SEGNALAZIONE, che ha periodicità mensile per gli ENTI CREDITIZI e trimestrale per i SOGGETTI SEGNALANTI diversi dagli ENTI CREDITIZI, deve essere compilata utilizzando il relativo MODELLO SEGNALETICO, pubblicato sull'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm)) unitamente al MANUALE OPERATIVO che contiene le indicazioni operative per l'inserimento dei dati nel MODELLO e le modalità tecniche di trasmissione della SEGNALAZIONE a BCSM.

2. Il MODELLO si articola in 20 PROSPETTI:

1. dati generali, note e indicatori sintetici;
2. indice;
3. indicatori automatici di attenzione;
4. stato patrimoniale attivo;
5. stato patrimoniale passivo;
6. garanzie e impegni;
7. conto economico;
8. conti d'ordine;
9. composizione portafoglio titoli di proprietà;
10. certificati di deposito detenuti dal soggetto segnalante;
11. deposito vincolato ROB (enti creditizi);
12. informazioni supplementari con periodicità mensile (enti creditizi) e trimestrale (altri soggetti segnalanti);
13. portafoglio titoli della clientela;
14. tassi medi di periodo;
15. ulteriori informazioni con periodicità trimestrale;
16. informazioni supplementari con periodicità trimestrale – IFM;
17. attività fiduciaria, beni in trust e altre evidenze;
18. informazioni supplementari inerenti le società di gestione;
19. carte di credito/carte di debito/moneta elettronica;
20. ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari della Raccolta del risparmio.

3. La compilazione del MODELLO SEGNALETICO deve essere eseguita:

- per gli ENTI CREDITIZI:
  - in maniera completa per le date di riferimento relative alla fine di ciascun trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre), fatti salvi i PROSPETTI e le TABELLE che devono essere compilati solo da alcune tipologie di SOGGETTI SEGNALANTI. In proposito si rimanda al comma 4 del presente capitolo;
  - limitatamente ai primi 12 PROSPETTI per i restanti mesi.
- per i SOGGETTI SEGNALANTI diversi dagli ENTI CREDITIZI:

- in maniera completa per le date di riferimento relative alla fine di ciascun trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre), fatti salvi i PROSPETTI e le TABELLE che devono essere compilati solo da alcune tipologie di SOGGETTI SEGNALANTI, a tal proposito si rimanda al comma seguente.

4. Nella SEGNALAZIONE sono presenti PROSPETTI che devono essere compilati solamente da alcune tipologie di SOGGETTI SEGNALANTI; tale informativa è fornita nella CIRCOLARE in corrispondenza dei capitoli che fanno riferimento ai PROSPETTI in parola.

5. I SOGGETTI SEGNALANTI sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella CIRCOLARE a partire dalla SEGNALAZIONE riferita al 31 dicembre 2017.

6. Le SEGNALAZIONI devono essere trasmesse a BCSM entro l'ultimo giorno del mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO.

7. Qualora il termine di cui al comma precedente coincida con una giornata non lavorativa si osservano le disposizioni previste nell'art. II.III.2 del REGVIGINFO.

## **5 INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

### **5.1 Modalità di compilazione della segnalazione**

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla CIRCOLARE, la determinazione dei valori contabili da inserire nel MODELLO SEGNALETICO deve essere eseguita in coerenza con i principi e le disposizioni previste nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. La compilazione dei PROSPETTI deve essere eseguita appostando i valori di cui alla lettera precedente, relativi alla data contabile cui si riferisce la SEGNALAZIONE, nelle singole VOCI del MODELLO SEGNALETICO, osservando altresì le disposizioni del REGVIGINFO, della CIRCOLARE e del MANUALE OPERATIVO della SC.
3. Il MANUALE OPERATIVO della SEGNALAZIONE contiene le indicazioni per la compilazione dei singoli campi dei vari PROSPETTI.

### **5.2 Classificazione e valutazione dei crediti**

1. Ai fini di un compiuto controllo dei rischi creditizi, i SOGGETTI SEGNALANTI osservano le disposizioni previste all'art. VII.IX.11 dei Regolamenti BCSM n. 2007-07 e n. 2011-03 e all'art. VII.IV.15 del Regolamento n. 2014-04.

### **5.3 Altre indicazioni di carattere generale**

1. I PROSPETTI che richiedono l'appostazione di valori di stock sono compilati con gli importi contabili alla DATA DI RIFERIMENTO; i PROSPETTI che comportano l'appostazione di valori di flusso (es. conto economico) sono compilati con i dati relativi al periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO (es. per data di riferimento 30 settembre i valori di flusso saranno riferiti al periodo 1° gennaio – 30 settembre).
2. La SETTORIZZAZIONE e la contestuale riclassificazione per residenza degli importi delle VOCI dei vari PROSPETTI deve essere eseguita in coerenza con le disposizioni del REGVIGINFO e osservando le indicazioni operative presenti nel MANUALE.
3. I quesiti relativi alla SEGNALAZIONE possono essere presentati alla BANCA CENTRALE secondo le modalità previste dall'art. VIII.II.5 dei Regolamenti n. 2007-07, 2011-03 e 2014-04. I quesiti di interesse generale per tutti i SOGGETTI SEGNALANTI potranno ricevere risposta tramite un aggiornamento della specifica normativa di riferimento, del MANUALE e del MODELLO SEGNALETICO.

## **6 PROSPETTO 1 - DATI GENERALI, NOTE E INDICATORI SINTETICI**

1. Nel PROSPETTO 1 devono essere inseriti la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, i riferimenti anagrafici del SOGGETTO SEGNALANTE (denominazione e numero di iscrizione nel Registro dei Soggetti Autorizzati), la tipologia di SOGGETTO SEGNALANTE, nonché i nominativi e le informazioni di contatto del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA e del/dei REFERENTE/I OPERATIVO/I PER LA SEGNALAZIONE.
2. I ruoli aziendali e le modalità di comunicazione tra BCSM e le figure di RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA e del/dei REFERENTE/I OPERATIVO/I PER LA SEGNALAZIONE sono qualificati nel REGVIGINFO.
3. Nella parte “Note alla segnalazione” i SOGGETTI SEGNALANTI possono inserire commenti od osservazioni relative ai dati inseriti, al fine di meglio chiarirne il contenuto, in relazione ai dati e alle informazioni richieste dalla CIRCOLARE e dal MANUALE.
4. Nel caso di rettifiche segnaletiche, a seguito di anomalie evidenziate da BCSM o autonomamente rilevate, nella parte “Note alla segnalazione” devono essere osservate le disposizioni presenti all’art. II.III.1 del REGVIGINFO, per quanto concerne le annotazioni da riportare nel campo note del PROSPETTO 1.
5. Gli indicatori sintetici riportati nel PROSPETTO 1 si basano sui dati della SEGNALAZIONE ed hanno finalità di informativa di sintesi per i fruitori della SEGNALAZIONE, ad es. i componenti l’organo amministrativo o la direzione del SOGGETTO SEGNALANTE, in ordine alle informazioni contenute nei successivi PROSPETTI del MODELLO SEGNALETICO.

## **7 PROSPETTO 2 - INDICE**

1. Il PROSPETTO 2 riporta l'indicazione di tutti i PROSPETTI componenti la SEGNALAZIONE e delle singole TABELLE in questi riportate.

## **8 PROSPETTO 3 – INDICATORI AUTOMATICI DI ATTENZIONE**

1. Gli indicatori automatici di attenzione rappresentano uno strumento a supporto:

- dei REFERENTI OPERATIVI DELLA SEGNALAZIONE e dei relativi collaboratori, evidenziando fin dalla fase di prima compilazione eventuali incongruenze tra i dati inseriti (ad es. controlli di quadratura), favorendo così le possibili correzioni ai dati o la rilevazione delle motivazioni delle anomalie segnaletiche nel campo note del PROSPETTO 1;
- dei RESPONSABILI DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE e degli altri fruitori della SEGNALAZIONE, interni o esterni al SOGGETTO SEGNALANTE (es. società di revisione), per una preventiva analisi in ordine alle possibili anomalie segnaletiche, in relazione alle attività di rispettiva competenza.

2. La finalità degli indicatori di attenzione è comunque meramente informativa; la loro eventuale presenza non impedisce né la compilazione, né il salvataggio, né la trasmissione a BCSM del MODELLO.

## **9 PROSPETTO 4 – STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO deve essere eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. In coerenza con quanto previsto dall'art. I.I.2 dei Regolamenti BCSM n. 2007-07 e n. 2011-03, i valori riconducibili a contratti di leasing risolti per inadempimento del conduttore devono essere classificati tra i crediti in sofferenza.
3. I ratei e i risconti relativi a interessi maturati su crediti e titoli devono essere inclusi direttamente, in aumento o in diminuzione, delle VOCE a cui si riferiscono.
4. I valori alla DATA DI RIFERIMENTO dei conti reciproci per servizi resi devono essere appostati nella VOCE relativa dell'attivo o del passivo in relazione al saldo algebrico positivo o negativo degli stessi.
5. La SETTORIZZAZIONE e la contestuale riclassificazione per residenza dei dati ai fini delle statistiche internazionali deve essere eseguita calcolando i crediti al lordo delle rettifiche di valore.
6. Ai fini di una corretta rappresentazione nell'ambito della SEGNALAZIONE, i SOGGETTI SEGNALANTI attivi nella locazione finanziaria osservano le disposizioni previste al paragrafo 5.2 della CIRCOLARE BILANCIO.

## **10 PROSPETTO 5 – STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO deve essere eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. I ratei e i risconti relativi a interessi maturati su debiti (anche rappresentati da titoli) devono essere inclusi direttamente, in aumento o in diminuzione, delle VOCI a cui si riferiscono.
3. La SETTORIZZAZIONE, la cui compilazione è riservata agli ENTI CREDITIZI, e la contestuale riclassificazione per residenza dei dati relativi alla VOCE “Debiti verso clientela” deve essere eseguita come segue:
  - nei “Debiti verso clientela - A vista”, deve essere inclusa la forma tecnica dei conti correnti passivi a vista;
  - nei “Debiti verso clientela – Altri debiti verso clientela”, devono essere inclusi i valori relativi a forme tecniche a vista diverse dai conti correnti passivi e i “Debiti verso clientela - a termine o con preavviso”.

## **11 PROSPETTO 6 - GARANZIE E IMPEGNI**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO deve essere eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.

## **12 PROSPETTO 7 - CONTO ECONOMICO**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO deve essere eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. I dati di flusso richiesti dalle singole VOCI del PROSPETTO devono essere compilati per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE.
3. La compilazione dei dati per le statistiche internazionali deve essere eseguita trimestralmente.

### **13 PROSPETTO 8 - CONTI D'ORDINE**

1. Il PROSPETTO concerne le attività di gestione patrimoni mobiliari, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e di banca depositaria. La compilazione delle VOCI deve essere eseguita osservando i principi e i criteri stabiliti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. Sulla base dei dati inseriti, il PROSPETTO determina in automatico i valori della Raccolta Indiretta, così come definita dall'art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2007-07, di cui viene richiesta la scomposizione degli importi in relazione alla residenza della clientela.

#### **14 PROSPETTO 9 - COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ**

1. Il PROSPETTO concerne i dati relativi agli strumenti finanziari (cfr. All. 2 della LISF) del portafoglio di proprietà; i certificati di deposito sono oggetto di una separata rilevazione nel PROSPETTO 10.
2. La qualificazione di dettaglio dei singoli campi componenti il PROSPETTO è definita nel MANUALE OPERATIVO.

**15 PROSPETTO 10 - CERTIFICATI DI DEPOSITO DETENUTI DAL SOGGETTO  
SEGNALANTE**

1. Il PROSPETTO concerne i dati relativi ai certificati di deposito detenuti in proprietà dal SOGGETTO SEGNALANTE.
2. La qualificazione di dettaglio dei singoli campi componenti il PROSPETTO è definita nel MANUALE OPERATIVO.

## **16 PROSPETTO 11 - DEPOSITO VINCOLATO ROB (enti creditizi)**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata agli ENTI CREDITIZI.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 142 della LISF, il PERIODO DI MANTENIMENTO per la costituzione, esclusivamente in denaro, del DEPOSITO VINCOLATO a Riserva Obbligatoria (ROB), inizia il quindicesimo giorno di ogni mese solare e termina il quattordicesimo giorno del successivo mese solare.
3. L'adeguamento del DEPOSITO VINCOLATO ROB viene eseguito, come previsto al comma 2 dell'art. 142 della LISF, entro il primo giorno lavorativo di ciascun PERIODO DI MANTENIMENTO.
4. L'obbligo informativo di cui al comma 3 dell'art. 142 della LISF si considera soddisfatto tramite l'invio della SEGNALAZIONE contenente il PROSPETTO 11 "DEPOSITO VINCOLATO ROB".
5. Le eventuali richieste di deroghe (DEDUZIONI e/o DETRAZIONI), ai sensi del comma 6 dell'art. 142 della LISF, devono essere inviate a BCSM entro il quinto giorno lavorativo del mese precedente all'inizio del PERIODO DI MANTENIMENTO a cui si riferiscono.
6. Le richieste di deroga sopra descritte possono essere avanzate, in aggiunta alle previsioni dell'articolo sopra citato, anche nel caso di interventi di sostegno finanziario effettuati a favore o nell'interesse di altri ENTI CREDITIZI sammarinesi.
7. Eventuali esclusioni (DETRAZIONI) dagli obblighi di costituzione del DEPOSITO VINCOLATO ROB previste da altre fonti normative, es. art. 4 comma 5 del Regolamento BCSM n. 2013-03, devono essere comunque rilevate nel presente PROSPETTO.
8. Ai sensi del comma 7 dell'art. 142 della LISF, l'AUTORITÀ DI VIGILANZA potrà, con proprio provvedimento, anche durante il decorso del periodo di mantenimento, modificare l'aliquota ROB applicata, pari, all'entrata in vigore della presente CIRCOLARE, al 5%, le componenti dell'aggregato soggetto a riserva, la composizione del DEPOSITO VINCOLATO, la durata dei periodi di riferimento e di mantenimento, il PROSPETTO per il calcolo della riserva dovuta, il tasso di remunerazione, nonché prevedere forme di mobilitazione della riserva. Le citate variazioni saranno riepilogate, per completezza informativa, nel MANUALE OPERATIVO della SC.
9. I depositi volontari presso BCSM in possesso delle caratteristiche stabilite dall'AUTORITÀ DI VIGILANZA con proprio provvedimento consentono una DETRAZIONE di pari importo ai fini ROB.
10. Tenuto conto di quanto indicato al comma 7 dell'art. 142 della LISF, a far data dal PERIODO DI MANTENIMENTO con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2014, sono esclusi dal calcolo dell'aggregato denominato "raccolta interbancaria ai fini ROB":
  - i debiti verso ENTI CREDITIZI sammarinesi, compresi i debiti verso BANCA CENTRALE;
  - i debiti verso ENTI CREDITIZI non residenti relativi a conti reciproci accessi per servizi resi.
11. La raccolta interbancaria ai fini ROB si ottiene pertanto sommando la VOCE "debiti verso ENTI CREDITIZI" al valore delle obbligazioni, dei certificati di deposito e delle passività subordinate emessi dagli ENTI CREDITIZI segnalanti e detenuti da altri ENTI CREDITIZI, detraendo le esclusioni di cui al comma 10 del presente capitolo della CIRCOLARE e le eventuali DEDUZIONI autorizzate da BCSM, nonché applicando una franchigia del 50% delle consistenze così determinate, con un minimo di 5 milioni di euro.

12. La raccolta del risparmio ai fini ROB si ottiene sommando le VOCI “debiti verso clientela”, “debiti rappresentati da strumenti finanziari”, “assegni in circolazione e titoli assimilati” e “passività subordinate”, detraendo il valore delle obbligazioni, dei certificati di deposito e delle passività subordinate emessi dagli ENTI CREDITIZI segnalanti e detenuti da altri ENTI CREDITIZI, nonché sottraendo le eventuali DEDUZIONI autorizzate da BCSM.

13. Il calcolo del DEPOSITO VINCOLATO a fini ROB viene eseguito nel presente PROSPETTO sulla base dei dati presenti negli altri PROSPETTI della SEGNALAZIONE per quanto riguarda la determinazione dei valori componenti l'aggregato lordo, cui sono applicate le eventuali DEDUZIONI autorizzate inserite nel presente PROSPETTO, determinando così la raccolta diretta ai fini ROB, a cui viene applicata l'aliquota di calcolo e successivamente detratte le eventuali DETRAZIONI autorizzate, anch'esse inserite nel presente PROSPETTO, determinando così il DEPOSITO VINCOLATO.

14. Eventuali errori nella determinazione delle componenti l'aggregato lordo (ad esempio VOCE “debiti verso clientela” del PROSPETTO 5), comporteranno la rettifica della SEGNALAZIONE e, qualora sia già stato eseguito il conferimento del DEPOSITO VINCOLATO, il suo tempestivo aggiornamento in aumento o in diminuzione per ripristinare il corretto valore calcolato nel presente PROSPETTO.

## **17 PROSPETTO 12 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITÀ MENSILE (ENTI CREDITIZI) E TRIMESTRALE (ALTRI SOGGETTI SEGNALANTI)**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata agli ENTI CREDITIZI, alle SOCIETÀ FINANZIARIE, agli ISTITUTI DI PAGAMENTO e agli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA.
2. Il PROSPETTO qualifica la composizione dei crediti verso la clientela per cassa (comprensivi delle operazioni di leasing finanziario) e di firma, in relazione alle classi di qualità del credito così come definite all'art. I.I.2 dei Regolamenti BCSM n. 2007-07 e n. 2011-03, specificando il dettaglio dei valori al lordo/netto delle rettifiche e fornendo anche una riclassificazione per qualità del credito con evidenza della residenza.
3. Gli ammontari relativi alle due componenti delle operazioni di leasing finanziario, credito residuo e rate scadute, devono essere aggregati nelle specifiche sotto VOCI “*di cui*” di riferimento, prescindendo quindi dall'appostazione separata eseguita, in coerenza con l'applicazione del metodo patrimoniale, nel prospetto di stato patrimoniale attivo (credito residuo nell'ambito delle immobilizzazioni e rate scadute tra i crediti).
4. Il PROSPETTO contiene anche la composizione degli impieghi vivi distinti per forme tecniche (valori lordi e valori netti) con evidenza della residenza.
5. Il PROSPETTO contiene anche le informazioni sulla composizione delle garanzie rilasciate.

## **18 PROSPETTO 13 - PORTAFOGLIO TITOLI DELLA CLIENTELA**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata agli ENTI CREDITIZI.
2. Il PROSPETTO concerne dati aggregati sugli strumenti finanziari (esclusi i certificati di deposito) detenuti dalla clientela degli ENTI CREDITIZI, funzionali, tra l'altro, all'elaborazione delle statistiche internazionali.
3. La qualificazione di dettaglio dei singoli campi componenti il PROSPETTO è definita nel MANUALE OPERATIVO.

## **19 PROSPETTO 14 - TASSI MEDI DI PERIODO**

1. Il PROSPETTO, compilato dagli ENTI CREDITIZI, concerne il calcolo dei tassi medi di periodo, per le finalità dell'AUTORITÀ DI VIGILANZA e per la determinazione delle statistiche relative al sistema bancario, con rilevanza nazionale o per la trasmissione di dati agli organismi internazionali.
3. Nel PROSPETTO sono inoltre richieste informazioni utilizzate per la predisposizione e l'invio delle statistiche alla Banca Centrale Europea, nell'ambito degli accordi conseguenti alla Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino.

## **20 PROSPETTO 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE**

1. Il PROSPETTO qualifica la composizione dei crediti verso ENTI CREDITIZI (per cassa e di firma), comprensivi delle operazioni di leasing finanziario, per classi di qualità del credito, così come definite all'art. I.I.2 dei Regolamenti BCSM n. 2007-07 e n. 2011-03, specificando altresì gli ammontari al lordo e al netto delle rettifiche di valore.
2. Per quanto concerne i crediti verso la clientela per cassa, comprensivi delle operazioni di leasing, viene qualificata la loro composizione per settori di attività economica, con analogo dettaglio per i crediti in bonis, i CREDITI DUBBI e, al loro interno, le sofferenze, con evidenza della residenza. Relativamente agli impieghi sono inoltre richieste informazioni sull'ammontare dell'utilizzato (valore lordo), dell'accordato operativo, del numero dei rapporti di affidamento e il numero degli affidati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente capitolo sono richieste ai SOGGETTI SEGNALANTI che possono esercitare l'attività creditizia.
4. I SOGGETTI SEGNALANTI che possono effettuare raccolta del risparmio e raccolta indiretta forniscono al riguardo informazioni sul numero dei rapporti e dei clienti.
5. Tutti i SOGGETTI SEGNALANTI forniscono i dati statistici in ordine alle partecipazioni detenute (imprese del gruppo, imprese collegate e altre imprese partecipate), nonché informazioni specifiche relative alla VOCE "Altre attività" dello stato patrimoniale attivo.
6. La rilevazione delle partecipazioni detenute riguarda tutte le interessenze rientranti nella definizione del REGOLAMENTO, a prescindere dalla percentuale detenuta.
7. I SOGGETTI SEGNALANTI indicano il valore dei beni acquisiti da recupero crediti inclusi nella VOCE "Immobilizzazioni materiali".

## **21 PROSPETTO 16 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE – IFM**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata agli ENTI CREDITIZI.
2. Nel PROSPETTO sono richieste informazioni di dettaglio sul valore lordo dei ratei maturati su crediti, debiti e strumenti finanziari.
3. Nel PROSPETTO sono inoltre richieste informazioni utilizzate per la predisposizione e l'invio delle statistiche alla Banca Centrale Europea, nell'ambito degli accordi conseguenti alla Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino, che richiedono, tra l'altro, la redazione di un bilancio semplificato delle Istituzioni Finanziarie Monetarie al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'evoluzione monetaria degli Stati la cui valuta è l'euro.

## **22 PROSPETTO 17 - ATTIVITÀ FIDUCIARIA, BENI IN TRUST E ALTRE EVIDENZE**

1. I SOGGETTI SEGNALANTI autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera C) dell'allegato 1 della LISF devono indicare, tra l'altro, la riclassificazione dei mandati fiduciari in base alle varie tipologie previste dalle Circolari BCSM n. 2010-02 e n. 2010-03, con evidenza delle disponibilità liquide dei fiducianti depositate presso gli ENTI CREDITIZI.
2. Nella sotto VOCE “*di cui* Depositi per mandati rinunciati in attesa di reintestazione (compresa la liquidità)” devono essere indicati i valori (dati di stock) relativi alle rinunce di mandati fiduciari riguardanti beni ancora in attesa di essere reintestati e detenuti dal SOGGETTO SEGNALANTE a titolo di “mera custodia” senza alcun obbligo di amministrazione.
3. I trustee finanziari (anche non professionali), così come definiti nel Regolamento BCSM n. 2011-06, devono indicare il valore delle attività e delle passività detenute in trust e la differenza tra i proventi e gli oneri della gestione.

## **23 PROSPETTO 18 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI INERENTI LE SOCIETÀ DI GESTIONE**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata alle SOCIETÀ DI GESTIONE.
2. Nel PROSPETTO è richiesto il dettaglio delle commissioni attive e delle commissioni passive, unitamente a informazioni sui fondi comuni di investimento di propria istituzione, gestiti dalle SG o in delega da terzi, sugli OIC istituiti da terzi e gestiti in delega dalla SG e sull'ammontare dei patrimoni gestiti.

## **24 PROSPETTO 19 - CARTE DI CREDITO/CARTE DI DEBITO/MONETA ELETTRONICA**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata ai SOGGETTI SEGNALANTI emittenti carte di credito, carte di debito e moneta elettronica.

2. Nel PROSPETTO devono essere indicati, relativamente al periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO (dati di flusso):

- i volumi delle operazioni di pagamento (importo e numero delle operazioni di pagamento, importo delle commissioni percepite a fronte dei servizi prestati e ammontare dei proventi che costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario);
- il numero delle carte di credito e delle carte di debito in circolazione;
- l'ammontare e il numero delle operazioni effettuate con carte di credito, carte di debito e moneta elettronica per le quali si sono verificate delle frodi, gli oneri subiti dall'intermediario in relazione agli utilizzi fraudolenti e l'importo dei rimborsi assicurativi ottenuti a fronte delle perdite derivanti dai citati utilizzi fraudolenti;
- il numero e l'ammontare delle carte di credito revocate per insolvenza.

## **25 PROSPETTO 20 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO**

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata ai SOGGETTI SEGNALANTI che possono effettuare raccolta del risparmio.
2. Nel PROSPETTO devono essere indicati i dati aggregati sugli strumenti finanziari della raccolta del risparmio, distinti per tipologia (obbligazioni, certificati di deposito, altri strumenti finanziari, passività subordinate e assegni in circolazione) e per settore di attività economica.
3. Il MANUALE OPERATIVO della SEGNALAZIONE contiene le indicazioni per la compilazione dei singoli campi del PROSPETTO.

## **26 NORME FINALI**

### **26.1 Entrata in vigore**

1. La presente CIRCOLARE, entra in vigore il 18 dicembre 2017, con effetto a decorrere dalla prima SEGNALAZIONE dei SOGGETTI SEGNALANTI riferita ai dati contabili al 31 dicembre 2017 da inviare entro il 31 gennaio 2018.
2. Per effetto di quanto disposto al precedente comma, la SEGNALAZIONE oggetto della presente CIRCOLARE sostituisce i MODELLI SEGNALETICI “Situazione contabile mensile banche”, “Situazione trimestrale dei conti – Lettera Uniforme n. 31/96”, “Impieghi ripartiti per rami di attività economica e per forme tecniche (L.U. n. 46F/03)” e “Stato Patrimoniale, Conto Economico e operatività fuori bilancio” (quest’ultima compilata dalle SOCIETÀ DI GESTIONE).

### **26.2 Abrogazioni**

1. In relazione all’entrata in vigore della presente CIRCOLARE si intendono abrogate le seguenti disposizioni ed i correlati obblighi informativi a partire dalle segnalazioni con DATA DI RIFERIMENTO pari al 31 dicembre 2017:
  - Circolare BCSM n. 2015-01 del 2 febbraio 2015;
  - Lettera Uniforme n. 46/F del 17 dicembre 2003.